



*Comune di Loro Piceno*  
*Provincia di Macerata*

---

*Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00185360435*  
*Tel. 0733/509242 - Fax 0733/509112 - e-mail: comune@loropiceno.sinp.net*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI (T.A.R.S.U.)**

**Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2005**

**IL SINDACO**  
*Dott. Geol. Daniele Piatti*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Italia Pistelli*

.....

.....

**INDICE**

|  | Pag. |
|--|------|
| ART. 1 – DEFINIZIONI   | 3    |
| ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE   | 3    |
| ART. 3 - LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA                         | 4    |
| ART. 4 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TASSA                                    | 4    |
| ART. 5 - CLASSI DI CONTRIBUZIONE   | 4    |
| ART. 6 - TASSABILITÀ DELLE PERTINENZE DI CIVILE ABITAZIONE                       | 5    |
| ART. 7 - NON TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE                                       | 5    |
| ART. 8 – ESENZIONI   | 6    |
| ART. 9 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE  | 6    |
| ART. 10 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI | 6    |
| ART. 11 - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO                      | 6    |
| ART. 12 – DENUNCE  | 7    |
| ART. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO  | 8    |
| ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                      | 8    |

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, ai sensi del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono da considerarsi rifiuti assimilabili i rifiuti che presentano caratteristiche qualitative/quantitative simili a quelle proprie dei rifiuti urbani. Quanto al requisito di assimilabilità si rimanda al relativo atto deliberativo dell'organo competente.

## **ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE**

Per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa, disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni; nonché secondo le disposizioni, le prescrizioni e i criteri del presente Regolamento.

### ART. 3 - LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato su tutto il territorio comunale di Loro Piceno.

### ART. 4 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Essa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base alle tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

### ART. 5 - CLASSI DI CONTRIBUZIONE

1. Le classi di contribuzione sono le seguenti:

|  |   |
|--|---|
|  | Locali adibiti a civile abitazione  |
|  | Pertinenze di civile abitazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Soffitte: abbattimento del 20% della superficie</li><li>• Garage e cantine</li></ul> |

|  |
|--|
| musei, scuole, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, palestre                                |
| campeggi, distributori di carburante   |
| esposizioni, autosaloni  |
| alberghi con ristorante, agriturismo con ristorante  |
| alberghi senza ristorante, bed and breakfast, agriturismo senza ristorazione                       |
| case di cura e riposo, locali ad uso sanitario ( studi medici, dentisti, laboratori analisi, ecc.) |
| uffici, agenzie, studi professionali   |
| banche ed istituti di credito  |
| negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli             |
| edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   |
| attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista ecc.)              |
| parrucchiere, barbiere, estetista  |
| carrozzeria, autofficina, elettrauto   |
| attività commerciali all'ingrosso  |
| attività industriali con capannoni di produzione   |
| attività artigianali di produzione di beni specifici   |
| ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie  |

bar, caffè, pasticceria

|  |
|--|
| supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| plurilicenze alimentari e/o miste  |
| ortofrutta, pescherie, fiori e piante  |
| discoteche, night club   |

2. La tariffa al metro quadro da applicare alla prima casa di civile abitazione viene rapportata alla composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso per attitudine, quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 6 - TASSABILITÀ DELLE PERTINENZE DI CIVILE ABITAZIONE**

1. Sono comunque escluse dalla tassazione le soffitte con accesso mediante botola.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **ART. 7 - NON TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE**

1. Non sono assoggettati alla tassa:
  - Le aree comuni (atri, scale, ingressi, portici ecc.) e le aree scoperte di pertinenza delle civili abitazioni.
  - Le unità immobiliari allo stato grezzo e prive di autonomi allacciamenti a rete (gas, elettrico e acqua). Al venire meno di uno solo di tali requisiti, all'unità immobiliare va applicata la tariffa prevista per la soffitta senza l'abbattimento della superficie.
  - I fabbricati dichiarati inagibili da ordinanza sindacale o in ristrutturazione con concessione edilizia, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o utilizzazione dell'immobile;
  - Le costruzioni con almeno un lato aperto o non chiudibile;
  - I locali con pavimentazione in terra.
2. Tutti i casi di non tassabilità sopra elencati devono essere rilevabili in base ad idonea documentazione e l'onere della prova è comunque a carico del contribuente.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.8, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, soltanto **rifiuti speciali non assimilati** a rifiuti urbani e **rifiuti pericolosi**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **ART. 8 - ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a. I locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
- b. Gli edifici adibiti a qualsiasi tipo di culto (esclusi in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto).

- c. I locali o parte di essi destinati all'attività agricola la cui destinazione soddisfa i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali così come definiti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni non sono assoggettati alla Tassa. Inoltre deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni separate dall'edificio adibito ad abitazione principale e strumentali all'attività agricola purché ubicate nelle zone rurali individuate dal piano regolatore del Comune di Loro Piceno. Esse devono essere destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia di animali, delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
- d. Musei e biblioteche.
- e. I locali e le aree occupati dalle associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite con proprio statuto, che perseguono finalità di rilievo sociale, sportivo, politico o culturale.

### ART. 9 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

- del 20% nei confronti dell'agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale qualora il soggetto medesimo soddisfi i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali così come definiti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni (o qualora l'agricoltore risulti pensionato di categoria IR o VR). Per quanto riguarda le relative esenzioni si rinvia al comma 1, lett. c dell'art.7.
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e in conformità a quanto disposto dall'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

### ART. 10 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. È disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che **dimostrino di avere avviato a recupero** scarti di lavorazione **assimilati agli urbani**, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in modo tale da determinare una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio. L'onere della prova è comunque a carico del contribuente, che deve presentare la documentazione ogni anno entro il 20 gennaio per l'anno precedente. L'agevolazione viene applicata in base alla superficie tassabile dell'insediamento, prevedendo le seguenti riduzioni:
  - Da 201 a 400 riduzione del 25%
  - Da 401 a 1000 riduzione del 50%
  - Oltre 1001 riduzione del 75%
2. È disposta una riduzione tariffaria del 50% per le superfici nelle quali vengono prodotti contestualmente rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilabili.
3. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato e verificato dall'ufficio comunale competente.
4. È disposta una riduzione tariffaria del 25% per le attività produttive, commerciali o di servizi insediate nel perimetro del Centro Storico (via Roma, Piave, Regina Margherita, Vittorio Emanuele II, Cavour, Crispi).

**ART. 11 - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tassa annuale, rapportata a giorni, attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con l'apposito modello di versamento.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Sono esenti dalla tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche le iniziative relative ad attività culturali, ricreative, sportive, che hanno il patrocinio del Comune; della stessa esenzione beneficiano le manifestazioni politiche e religiose. I detentori o occupanti di tale aree devono formulare idonea richiesta di esenzione all'ufficio tributi, 5 giorni prima della data della manifestazione.

**ART. 12 - DENUNCE**

1. I contribuenti sono tenuti a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione e comunque non oltre il 20 gennaio successivo. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nelle denunce di cui sopra non sono richiesti i dati identificativi dei singoli componenti, responsabili solidali, in quanto si tratta di elementi già in possesso dell'ufficio impositore.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione. Comunque, in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione, solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, si provvederà, su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso.
3. Ove possibile l'ufficio eviterà duplicazioni del pagamento con l'assenso del precedente occupante e del subentrante.
4. Ha diritto alle agevolazioni previste dal presente regolamento il contribuente che ne richieda l'applicazione mediante denuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
5. L'esenzione per chi ha avviato a smaltimento i rifiuti non assimilabili e i rifiuti pericolosi e la riduzione percentuale della tassa per chi ha avviato a recupero i rifiuti urbani e assimilabili mediante aziende private autorizzate possono essere concesse a richiesta del contribuente. A tal fine il contribuente deve allegare alla dichiarazione documentazione idonea ad attestare il diritto all'esenzione ed alla riduzione percentuale.

6. Le diverse agevolazioni e riduzioni previste negli articoli precedenti non solo cumulabili.
7. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
8. Per le situazioni non contemplate negli articoli precedenti si utilizzano criteri di analogia.

**ART. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento potrà essere effettuato in due rate o in unica soluzione.

**ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate e diviene efficace per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.